Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 27 agosto 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 6 agosto 1943.

Mobilitazione per il servizio del lavoro degli istituti, enti, aziende e ditte di cui agli articoli 3, 5, 40 e 41 della legge 7 marzo 1938, n. 141.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 9 del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra approvato con R. decreto 31 ottobre 1942, n. 1611, e l'art. 9 del rego-

lamento per l'esecuzione della legge predetta approvato con R. decreto 31 ottobre 1942, n. 1612;

Sulla proposta del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, col Ministero delle finanze;

Decreta:

Gli istituti, enti, aziende e ditte di cui agli articoli 3, 5, 40 e 41 della legge 7 marzo 1938, n. 141, sono mobilitati per il servizio del lavoro ai sensi ed agli effetti del R. decreto 31 ottobre 1942, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 6 agosto 1943

p. *Il Capo del Governo*
Primo Ministro Segretario di Stato
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
BARATONO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1943
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 238. — D'ELIA

(2734)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939, n. 860, il Ministro per le finanze ha rimesso in data 20 corrente alla Presidenza del Senato del Regno, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559, contenente provvedimenti per i buoni novennali del Tesoro 4 % scadenti il 15 settembre 1951.

(2744)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento P. 775 dell'11 agosto 1943, relativo al prezzo dei tubi isolanti con rivestimento metallico (tipo Bergmann).

Con decorrenza dal giorno successivo dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, con provvedimento P. 775 dell'11 agosto c. a. ha vietato la produzione dei tubi isolanti tipo Bergmann (tubi di carta impregnati di sostanze bituminose isolanti e rivestiti di una guaina di ferro piombato o di zinco) che non corrispondano ai tipi previsti nella presente circolare.

La vendita e la consegna di tubi isolanti non compresi nell'allegata tabella, sono consentite fino al 31 dicembre del corrente anno, purchè si pratichino prezzi non superiori a quelli stabiliti per i prodotti tipo similari.

I prezzi di vendita dal produttore e quelli di vendita dal rivenditore all'istallatore non possono superare i limiti massimi previsti dalla seguente tabella.

I prezzi di vendita dal produttore s'intendono per merce resa franco stazione destino ferrovie Stato o ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo, imballo compreso.

I prezzi di vendita dal rivenditore sono comprensivi delle spese e della maggiorazione per il servizio di distribuzione e valgono per la vendita in tutte le località del Regno.

Nelle vendite dal grossista al dettagliante il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per la vendita dal produttore franco destino, aumentati di una maggiorazione non superiore al 18 per cento, per merce imballata resa franco suo magazzino.

Il prezzo al consumatore dovrà essere impresso in modo indelebile su ogni tubo, insieme con il nome o il marchio depositato dalla ditta produttrice e il diametro interno del tubo in millimetri.

Il prezzo dovrà essere riferito a metro lineare, secondo le prescrizioni dell'acclusa tabella.

Per i tubi isolanti attualmente in commercio è fatto obbligo al rivenditore di indicare il diametro e il prezzo di vendita al consumatore con apposito cartellino attaccato sul tubo.

TABELLA

TIPO	Diametro interno in mm.	Prezzo di vendita	
		dal produttore franco destino imballo compreso — Lire al metro	dal rivenditore al venditore — Lire per metro
1	8,5	1,35	2 —
2	10,5	1,60	2,35
3	13	2,05	2,95
4	16	2,40	3,50
5	18,5	3 —	4,35
6	20	3,25	4,75
7	25	4,75	6,90
8	31	7,60	11 —
9	39	11,10	16 —

(2735)

Riassunto del provvedimento P. 779 del 18 agosto 1943 relativo ai prezzi delle macchine da scrivere tipo

A completamento delle disposizioni contenute nella circolare P. 764 del 24 luglio c. a., il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, con provvedimento P. 779 del 18 agosto 1943, ha stabilito che il soprapprezzo per tabulatore decimale delle macchine per ufficio non può superare L. 450 a macchina.

Con lo stesso provvedimento è stato chiarito che il soprapprezzo già stabilito di L. 150 per caratteri speciali, richiesti dal cliente, si applica a tutti i tipi di macchina da scrivere, previsti nella circolare P. 764.

(2737)

Riassunto del provvedimento P. 780 del 18 agosto 1943 relativo ai prezzi di vendita del legname

Allo scopo di chiarire l'applicazione dei prezzi del legname fissati con la circolare P. 216 del 12 gennaio 1942 e P. 679 del 17 aprile u. s., il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, con provvedimento P. 780 del 18 agosto c. a. ha precisato quanto appresso:

1. — Per il legname venduto dai luoghi di produzione da ditte produttrici o commerciali, valgono in ogni caso, i prezzi

fissati da questo Ministero per le vendite franco stazione partenza zone di produzione.

2. — Le maggiorazioni previste per il grossista e per il dettagliante potranno essere applicate soltanto per il legname rivenduto da magazzino.

3. — Per i legnami di importazione (compreso quello della provincia di Lubiana) l'utile dell'importatore è compreso nei prezzi fissati da questo Ministero con le circolari surrichiamate. Pertanto gli importatori dovranno applicare, secondo i casi, i prezzi di cui al punto 1 e al punto 2.

(2736)

Riassunto del provvedimento P. 781 del 18 agosto 1943 relativo ai prezzi delle materie tartariche

In relazione ai prezzi dell'acido tartarico stabiliti con provvedimento P. 754 del 12 luglio 1943, il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, con provvedimento P. 781 del 18 agosto c. a. ha fissato come appresso i prezzi base delle materie tartariche, per merce nuda resa franco vagone partenza:

Materie tartariche di alta gradazione:

cremore di distilleria e tartaro greggio: L. 975 al q.le (tal quale) base 65 % di acidità totale;

tartrato di calcio: L. 750 al q.le (tal quale) base 50 % di acidità totale.

Materie tartariche di bassa gradazione:

feccia di vino secca: L. 308 al q.le (tal quale) base 28 % di acidità totale.

Per le materie tartariche aventi un titolo diverso da quello sopra considerato, saranno apportati gli aumenti o le diminuzioni d'uso rispetto al titolo base.

(2740)

Riassunto del provvedimento P. 783 del 18 agosto 1943 relativo ai prezzi dello zolfo greggio

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare P. 658 del 15 marzo 1940, il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, con provvedimento P. 783 del 18 agosto c. a. ha stabilito, con decorrenza dalle consegne effettuate dal 1° agosto c. a. in poi, i seguenti prezzi di vendita dello zolfo greggio:

zolfo giallo superiore, L. 980 alla tonnellata;
zolfo giallo inferiore, L. 960 alla tonnellata;
zolfo qualità buona, L. 940 alla tonnellata;
zolfo qualità corrente, L. 925 alla tonnellata.

Detti prezzi si riferiscono a merce nuda posta su vagone nei porti di imbarco e non sono comprensivi dei contributi sociali che vengono corrisposti dall'Ente Zolfi Italiani per conto dei produttori.

(2739)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Maronati Enrico, già esercente in Varese.

Tali marchi recavano il n. 12.

(2721)

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, in data 16 agosto 1943, si prorogano al 31 dicembre 1943, i poteri conferiti al dott. ing. Mario Balzano, commissario della Società anonima cooperativa Autotrasportatori « Urbis » di Roma.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, in data 17 agosto 1943, si prorogano al 31 agosto 1943, i poteri conferiti all'enotecnico sig. Pietro Prunotto, commissario della Società cooperativa Cantina sociale cooperativa di Ghemme.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, in data 17 agosto 1943, al geometra Giovanni Gattamorta, liquidatore della Società anonima cooperativa « Unione cooperativa lavoratori in cigli e lastricati di marciapiedi », con sede in Roma, si conferiscono le facoltà dell'assemblea dei soci per nominare il collegio dei sindaci della liquidazione.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

(2722)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Media dei cambi e dei titoli del 25 agosto 1943 - N. 149

Afghanistan (1)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (1)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	84 —
Id. 3,50 % (1902)	83,65
Id. 3 % lordo	69 —
Id. 5 % (1935)	69,475
Redimib. 3,50 % (1934)	64,25
Id. 5 % (1936)	72,90
Id. 4,75 % (1924)	494,25
Obblig. Venezie 3,50 %	94,85
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	95,70
Id. 5 % (1944)	91,625
Id. 5 % (1949)	70,175
Id. 5 % (15-2-50)	70,05
Id. 5 % (15-9-50)	69,90
Id. 5 % (15-4-51)	70 —

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 31 luglio 1943, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Mantignana, in provincia di Perugia.

(2719)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Inclusione del cinghiale fra gli animali nocivi nella zona di ripopolamento e cattura di Bracciano

Con decreto Ministeriale 20 agosto 1943, il cinghiale viene annoverato, ad ogni effetto di legge, tra gli animali nocivi, nell'ambito della zona di ripopolamento e cattura di Bracciano, di cui al decreto Ministeriale 14 aprile 1942.

(2718)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di Giba, in liquidazione, con sede in Giba (Cagliari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 6 gennaio 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Giba, con sede nel comune di Giba (Cagliari), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;
Veduto il proprio provvedimento in data 20 settembre 1940 con il quale il rag. Giuseppe Peddis è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;
Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. rag. Antonio Lussu fu Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Giba, avente sede nel comune di Giba (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752, in sostituzione del rag. Giuseppe Peddis.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1943.

V. AZZOLINI

(2691)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fermo (Ascoli Piceno)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Veduto lo statuto del Monte di credito su pegno di Fermo, con sede in Fermo, approvato con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 21 ottobre 1941;

Dispone:

Il conte Barnaba Vitali e il cav. avv. Domenico Astorri sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), per il quadriennio 1943-1946.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1943

V. AZZOLINI

(2732)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 20 posti di assistente lavori in prova fra geometri e periti industriali costruttori edili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1942, n. 1924;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 040/24/34367 in data 30 luglio 1943;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 20 posti di assistente lavori in prova fra geometri e periti industriali costruttori edili:

1. Coacci Enrico
2. Alaimo Vincenzo
3. Caracciolo Matteo
4. Carrea Luciano
5. Todeschini Giorgio
6. Vannucci Giovanni
7. Fradeani Eolo
8. Berretta Silvano
9. Baghino Giovanni
10. Dattilo Egeo
11. Fava Vittorio
12. Salvatore Gennaro
13. Finocchi Ennio
14. Manservigi Alfredo
15. Donati Enrico
16. Gamberini Costante
17. Rossi Carlo
18. Porrega Gaetano
19. Vigna Antonio
20. Iachetti Siro
21. Spadi Luigi
22. Calabria Andrea

Roma, addì 31 luglio 1943

Il Ministro: AMOROSO

(2720)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.